Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 207 del 29 luglio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 luglio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 42

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 luglio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 concernente norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 14 luglio 1982, n. **1/5.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 luglio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 concernente norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero»;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981, recante modifiche all'art. 112 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, recante, tra l'altro, modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, recante modificazioni e rettifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, recante modifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982, recante modifiche agli articoli 110 e 112 del citato decreto 12 marzo 1981, nonchè alle causali 8) e 206) dell'allegato *A* allo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982, recante modifiche agli articoli 12 e 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982, recante, tra l'altro, modifiche agli articoli 12 e 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982, recante, tra l'altro, modifiche agli articoli 23 e 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

«Art. 3 - *Autorizzazioni relative all'accettazione di garanzie rilasciate da non residenti.* — I residenti possono accettare fidejussioni, avalli o garanzie reali rilasciate in loro favore da non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

Il trasferimento all'estero di eventuali oneri a carico del soggetto residente in favore del quale la garanzia viene rilasciata è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

Alle aziende ed istituti di credito operanti in Italia è altresì consentito ricevere le garanzie della specie di cui sopra, rilasciate da non residenti a fronte di linee di credito e finanziamenti accordati a residenti».

Art. 2.

Il titolo dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:
«Art. 4 - *Autorizzazioni relative al rilascio di garanzie*».

Art. 3.

All'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto il seguente comma:
«Inoltre, i contratti per l'esportazione di merci, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori all'estero che prevedano termini di regolamento oltre quelli di cui alla lettera *a*), ma comunque non superiori a cinque anni, possono essere eseguiti senza necessità della preventiva autorizzazione dei competenti organi valutari qualora sussista l'impegno dell'operatore italiano a farsi scontare pro-soluto i relativi crediti e semprechè ricorrano le condizioni previste nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto».

Art. 4.

L'art. 15 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:
«Art. 15 - *Obbligo del deposito vincolato infruttifero.* — L'esecuzione delle operazioni previste dalle causali 101), 102), 103), 104), 105), 106) e 109) dell'allegato *A* al presente decreto è subordinata al versamento, da parte del residente, in un conto vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione di un importo in lire pari al 50% del valore dell'investimento, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto.

Qualora le operazioni di cui al precedente comma abbiano per oggetto l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento autorizzati ad operare in Italia, la misura del versamento è ridotta al 25% delle lire necessarie per l'acquisto delle quote, semprechè i fondi di investimento non siano autorizzati ad impiegare all'estero oltre il 50% degli importi versati da sottoscrittori residenti.

Eventuali deroghe all'obbligo di costituire il deposito vincolato infruttifero potranno essere disposte dal Ministero del commercio con l'estero, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 106, punto 9, per le operazioni autorizzate in via generale».

Art. 5.

Al punto *a*) dell'art. 18 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 dopo le parole «. . . o da prestazioni di servizi» è aggiunta la seguente frase: «ovvero da operazioni connesse al settore assicurativo e cinematografico».

Art. 6.

L'art. 44 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:
«Art. 44 - *Negoziazioni a pronti e a termine effettuate dalle banche abilitate.* — Le banche abilitate — oltre alle negoziazioni espressamente stabilite nell'ambito delle leggi valutarie n. 852 e n. 786 ed a quelle inerenti la movimentazione dei conti sia di "pertinenza di residenti" che di "pertinenza di non residenti" — possono effettuare negoziazioni a pronti e a termine di valuta estera contro altra valuta ovvero contro lire sulla base delle istruzioni alle stesse impartite».

Art. 7.

L'art. 81 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:
«Art. 81 - *Conti speciali rappresentanze diplomatiche e consolari. Definizione e funzione.* — I "conti speciali di rappresentanze diplomatiche e consolari" sono utilizzabili per le esigenze in Italia dei titolari, per il pagamento all'estero di merci importate in franchigia doganale per uso delle predette rappresentanze nonchè per il trasferimento all'estero dei relativi saldi o giri ad altri conti dell'estero.

Detti conti possono essere aperti presso le "banche abilitate" a nome delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonchè a nome dei rispettivi titolari o dipendenti, purchè stranieri, per l'accreditamento di lire provenienti da negoziazione di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conti esteri in valuta ovvero di lire di conto estero».

Art. 8.

All'art. 82 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto il seguente comma:

«I conti in questione possono essere alimentati anche con le disponibilità di borse di studio assegnate in Italia a studenti stranieri, semprechè l'accreditamento sia eseguito direttamente da parte del soggetto erogante la borsa medesima».

Art. 9.

All'art. 86 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto il seguente comma:

«Possono essere altresì costituiti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera, pur se residenti nel territorio della Repubblica, semprechè nei depositi onde trattasi vengono immessi titoli di comprovata o riconosciuta pertinenza estera».

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 92 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

«Intestatari dei conti di cui al primo comma possono essere anche le rappresentanze diplomatiche e consolari estere ed i rispettivi titolari o dipendenti stranieri, nonchè le sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività, anche fuori del territorio della Repubblica, in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive riconosciute dallo Stato italiano, e gli stranieri che rivestano, nel territorio della Repubblica, la qualifica di rappresentanti legali o dipendenti di tali organizzazioni ed enti».

Art. 11.

L'art. 98 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 98 - *Cessione contro lire tra residenti di attività sull'estero e regolamenti in valuta tra residenti.* — È consentita la cessione fra residenti, tramite banche abilitate, di quote di partecipazione in imprese estere e di titoli azionari ed obbligazionari, emessi e/o pagabili all'estero, di quote di fondi comuni di investimento autorizzati ad operare in Italia e di immobili semprechè, in ogni caso, per gli acquirenti sussistano le condizioni richieste per poterne direttamente effettuare l'acquisto all'estero.

Il regolamento tra residenti ed imprese assicurative operanti in Italia di premi ed indennizzi correlati ad assicurazioni, coassicurazioni e riassicurazioni può essere effettuato in valuta osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

È altresì consentito il reintegro di conti autorizzati spedizionieri e transitari di cui all'art. 30 del presente decreto da parte dei titolari con acquisti sul mercato o con disponibilità accreditate in conti valutari, nei casi stabiliti nelle predette circolari».

Art. 12.

L'art. 100 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 100 - *Agenti italiani all'estero.* — Gli agenti italiani all'estero, da intendersi per tali i funzionari dello Stato, nonchè i dipendenti di enti, società e ditte con sede nel territorio della Repubblica, inviati all'estero per svolgervi, in modo continuativo, attività retribuita a carico della gestione valutaria nazionale, possono detenere all'estero, durante il periodo della loro permanenza, conti e depositi in valuta a condizione che i conti siano alimentati con i redditi colà percepiti e che nei depositi vengano immessi titoli acquistati con tali redditi.

Agli stessi soggetti è altresì consentito intrattenere conti e depositi in lire interne presso qualsiasi azienda di credito operante nel territorio della Repubblica alimentabili con rimesse dall'estero, ovvero con redditi o realizzi derivanti da attività o cespiti nel territorio della Repubblica, nonchè i conti di cui al precedente art. 99 ove ne ricorrano i presupposti e ferme restando le condizioni nello stesso previsto.

Le facilitazioni previste dai precedenti commi devono intendersi accordate anche al coniuge convivente dell'agente italiano all'estero».

Art. 13.

L'importo di L. 1.000.000.000 di cui al punto 1) dell'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è elevato a L. 5.000.000.000.

Art. 14.

La causale 2) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificata:

Causali	Esborsi	Introiti
2) Noleggio di navi, ivi compresi i pontoni di qualsiasi tipo, aerei, vagoni ferroviari, contenitori, semirimorchi, macchinari attrezzature e veicoli.	Limitatamente a navi e aerei: *a)* battenti bandiera di Paesi aderenti al FMI, ovvero di Paesi compresi in area monetaria dell'OCSE, con esclusione in ogni caso del Giappone, destinati al trasporto di merci, passeggeri e lavori in mare; *b)* battenti bandiera di Paesi OCSE, con esclusione del Giappone, destinati a diporto. Limitatamente a veicoli destinati ad attività commerciale ed industriale.	

Art. 15.

La causale 14) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalla seguente:

Causali	Esborsi	Introiti
14) Spese relative all'impianto ed alla conduzione di uffici o sedi di rappresentanza.	Anche in via anticipata per il fabbisogno semestrale: sulla base di preventivo di spesa e con obbligo di rendiconto finale suffragato dalla dichiarazione dell'articolo 11 del presente decreto ed impegno a conservare la relativa documentazione ed a esibirla dietro richiesta, agli organi valutari per eventuali controlli.	

Art. 16.

Le causali 49*a*), 49*b*) e 49*c*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 sono così modificate e ristrutturate:

Causali	Esborsi	Introiti
49*a*) Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo.	Nei limiti del massimale stabilito nelle circolari di attuazione e applicazione ed osservate le modalità ivi previste.	

Causali	Esborsi	Introiti
49*b*) Spese per la partecipazione a crociere marittime.	Qualora l'esborso sia effettuato da residenti diversi dalle agenzie turistiche ed organizzazioni similari ovvero da queste per conto dei primi, il 50% delle spese sostenute al presente titolo deve essere considerato in utilizzo del massimale di cui alla precedente causale 49*a*).	
49*c*) Spese di cura e studio ivi comprese quelle per il relativo viaggio e soggiorno.	Osservate le particolari modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione.	
49*d*) Spese di viaggio e soggiorno per affari.	Intendendosi per tali quelle da sostenere all'estero in dipendenza dello svolgimento di attività lavorativa, professionale e istituzionale del richiedente, osservate le particolari modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione.	

Art. 17.

La causale 60) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificata:

Causali	Esborsi	Introiti
60) Quote di associazioni.	Semprechè si tratti di trasferimenti per l'iscrizione e per le quote ordinarie da corrispondere periodicamente in relazione all'iscrizione medesima e semprechè i trasferimenti siano richiesti in favore di associazioni che, legalmente riconosciute negli Stati in cui operano, perseguano finalità scientifiche, culturali o umanitarie, ovvero finalità riconducibili alla attività professionale, imprenditoriale o istituzionale del richiedente: d'iniziativa fino a L. 2.500.000 annue; previo esame UIC per importi superiori.	

Art. 18.

La causale 61) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalle seguenti causali:

Causali	Esborsi	Introiti
61*a*) Contributi ad enti ed organizzazioni di carattere internazionale che svolgano attività non a scopo di lucro.	Senza limiti di importo se corrisposti da enti ed istituti pubblici: fino a L. 5.000.000 per anno solare se corrisposti da soggetti diversi e semprechè erogati in favore di enti od organizzazioni che perseguono finalità umanitarie, culturali, scientifiche e di assistenza allo sviluppo; previa autorizzazione dell'UIC negli altri casi.	
61*b*) Trasferimenti per l'attuazione di programmi diretti a perseguire finalità umanitarie, culturali e di assistenza allo sviluppo.	Limitatamente a quelli disposti per conto degli organismi di volontariato civile.	

Art. 19.

La causale 63) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così ristrutturata e modificata:

Causali	Esborsi	Introiti
63*a*) Imposte e tasse	—	
63*b*) Rimborsi IVA.	Limitatamente a quelli disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.	

Art. 20.

Le causali 102*a*) e 102*b*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 sono così modificate:

Causali —	In uscita —
102*a*) Acquisto integrale e costituzione di imprese all'estero sotto forma societaria (filiazione) ovvero succursali e sedi secondarie in genere e relativi ampliamenti.	Valgono le stesse condizioni di cui alla precedente causale.
102*b*) Conferimento di fondi di dotazione a succursali e sedi secondarie in genere.	

Art. 21.

Dopo la causale 128) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunta la seguente causale:

Causali	In uscita
129) Sconto pro-soluto di effetti cambiari a carico di debitori non residenti rilasciati in favore di residenti per esportazioni di merci e/o esecuzione di lavori.	Semprechè il tasso di sconto sia quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale per operazioni similari ed osservate le modalità di cui all'art. 59 del presente decreto.

Art. 22.

Il punto 8) dell'allegato *B* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

«8) rimborso di facilitazioni di credito concesso in valuta locale da banche estere a stabili organizzazioni costituite all'estero da imprese italiane per l'esecuzione in loco di prestazioni di servizi e/o forniture di merci assunte dalle imprese stesse (facilitazioni di credito da intendersi autorizzate quando risultino strumentali all'esecuzione di tali operazioni), semprechè le prestazioni e le forniture siano autorizzate.

Ove gli impegni siano assunti in compartecipazione con imprese non residenti la garanzia può essere prestata per l'intero ammontare, fermo rimanendo la condizione di cui al precedente comma e semprechè per la quota di compartecipazione dell'impresa "non residente" esista controgaranzia fornita dall'estero nella stessa valuta».

Art. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 luglio 1982

Il Ministro: CAPRIA

(3565)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 14 luglio 1982, n. 1/5.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: Applicazione del D.M. 12-3-81 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni, come da ultimo modificato dal D.M. 14-7-1982.
Disposizioni di attuazione degli articoli 3, 12, 14, 26, 29, 30, 32, 81, 99, 106 nonchè delle causali 1), 2), 3), 49a), 49c), 49d), 203) 204), 205), 207) dell'Allegato A e della causale 3) dell'Allegato B.

Su istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero, la Circolare n. 1 del 31-8-81 contenente norme di attuazione del D.M. 13-2-81, è modificata come di seguito specificato.

1) Le disposizioni di attuazione dell'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

« Nel caso in cui le garanzie di cui al primo comma dell'articolo in riferimento comportino oneri il cui trasferimento deve essere preventivamente autorizzato, i residenti in favore dei quali la garanzia viene rilasciata devono rendere edotti i loro garanti della condizione cui è subordinato il trasferimento degli oneri ».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 12 sono così modificate:

« Il limite dell'importo di Lit. 1.000.000.000 di cui alla lettera A), punti 1) e 2), entro il quale è fissata la competenza autorizzatoria dell'Ufficio, per i regolamenti fino a 5 anni nei rapporti con i residenti nei Paesi OCSE è elevato a Lit. 5.000.000.000.

Inoltre alla lettera A), punto 1), paragrafo *Esportazioni con regolamento posticipato,* viene aggiunto il seguente Nota Bene:

« N.B. I regolamenti posticipati oltre i termini d'iniziativa bancaria, ma comunque da eseguirsi entro 5 anni, possono essere effettuati senza preventiva autorizzazione, semprechè le condizioni di pagamento pattuite non siano in contrasto con quelle previste dagli accordi internazionali

(Consensus) e le operazioni sottostanti non siano soggette, per motivi diversi da quelli inerenti ai termini di regolamento, ad autorizzazione degli organi valutari ed inoltre, ricorrano le seguenti condizioni:

— sussista l'impegno dell'operatore italiano a farsi scontare pro-soluto i crediti derivanti dalle esportazioni da una banca abilitata la quale abbia ottenuto analogo impegno da istituto bancario o organismo finanziario estero per lo smobilizzo di detti crediti nei termini rimessi all'iniziativa bancaria in materia di esportazioni con regolamento posticipato; ovvero, in alternativa:

— l'operatore residente abbia ottenuto dall'estero impegno a scontare, ai sensi della causale 129) dell'Allegato A del D.M. 12-3-81, nei termini rimessi all'iniziativa bancaria in materia di esportazioni con regolamento posticipato, gli effetti rappresentativi del proprio credito. »

Alla lettera A), punto 2), paragrafo *Regolamento di Prestazioni di Servizi – INTROITI – Regolamenti Posticipati,* viene aggiunto il seguente Nota Bene:

« N.B. I regolamenti posticipati oltre i termini d'iniziativa bancaria, ma comunque da eseguirsi entro 5 anni, possono essere effettuati senza preventiva autorizzazione semprechè risulti osservata una delle condizioni di cui al N.B. del precedente punto 1, lettera A). »

Alla lettera A), punto 1), il paragrafo *Importazioni con regolamento anticipato* « d'iniziativa » viene modificato come segue:

« d'iniziativa — qualora il regolamento sia previsto per almeno il 90% entro i 120 giorni (o quattro mesi solari) che precedono la data dell'importazione e per il residuo 10% entro i 360 giorni (o dodici mesi solari) che precedono la predetta data. »

3) Il 2° e 4° (ultimo) comma del punto 2) delle disposizioni di attuazione dell'articolo 14 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Il finanziamento deve essere prorogato fino a quando non si verifichino i presupposti cui ne è legata l'estinzione e comunque non oltre 18 mesi dall'iniziale erogazione della valuta; alla scadenza di tale periodo le banche devono procedere alla estinzione del finanziamento, salvo che non siano state concesse proroghe per periodi di tempo superiori dal Ministero del Commercio con l'Estero; resta in ogni caso fermo l'obbligo delle banche di effettuare le prescritte segnalazioni d'inadempienza.

L'estinzione anticipata dei finanziamenti, ove ricorrano giustificati motivi, deve essere richiesta all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi), salvo che non trattisi di finanziamenti concessi a fronte di regolamenti anticipati di merci estere acquistate in transito per integrare forniture di merci nazionali o nazionalizzate a terzi paesi con introito previsto nell'ambito di dette forniture, nel qual caso l'estinzione può avvenire anche prima di tale introito, ad esibizione di documentazione comprovante l'effettiva acquisizione delle merci stesse da parte del committente estero; tale documentazione, costituita, a seconda dei casi, dalla polizza di carico, dal duplicato della lettera di vettura o dalla lettera di trasporto aereo comprovanti la spedizione diretta delle merci dal luogo di acquisto a quello di destinazione, deve essere integrata da una dichiarazione del committente estero che attesti l'effettivo arrivo a destino delle merci oggetto del transito. »

4) Il primo alinea del 3° comma delle disposizioni di attuazione dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« — solo in presenza di obiettive esigenze le disponibilità accreditate in conti di attesa possono essere girate in diverso conto di attesa da accendere presso altra banca a nome dello stesso operatore, fermo restando che i termini di validità devono essere computati a partire dalla data di accensione dell'iniziale conto di attesa. »

5) Il punto 1) del 3° comma delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« 1) massimale (espresso in dollari USA) ritenuto necessario — a tal fine i richiedenti avranno cura di fornire ogni notizia ed elemento utile a stabilire quale sia il fabbisogno di valuta dell'azienda in relazione all'attività esercitata — ed eventuale piano di ripartizione del massimale stesso fra i conti da intrattenere all'estero, salvo quanto stabilito in appresso per le imprese assicuratrici. »

Gli ultimi 4 commi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 sono sostituiti dai seguenti:

« Il massimale dei conti delle compagnie di navigazione marittima ed aerea costituisce il limite massimo entro il quale, a fine giornata, deve essere mantenuto il saldo del conto.

Il massimale dei conti delle imprese assicuratrici costituisce il limite massimo delle disponibilità in valuta (titoli e contanti) — denominato saldo tecnico — che le compagnie stesse possono detenere per far fronte agli impegni valutari derivanti dall'obbligo della copertura delle riserve tecniche relative agli affari espressi in valuta.

Detto saldo tecnico risulta dalla sommatoria delle seguenti voci di bilancio (limitatamente agli affari espressi in valuta):

		Lit.
— Riserve tecniche lorde lavoro diretto (incluse nella voce n. 113 dello Stato Patrimoniale Vita e n. 119 dello Stato Patrimoniale Danni)		+
— Riserve tecniche lavoro diretto a carico riassicuratori (incluse nella voce n. 34 dello S.P.V. e n. 40 dello S.P.D.)		—
RISERVE TECNICHE NETTE LAVORO DIRETTO	*a)*	+
— Riserve tecniche lorde lavoro indiretto (incluse nella voce n. 114 dello S.P.V. e n. 120 dello S.P.D.)		+
— Riserve tecniche lavoro indiretto a carico retrocessionari (incluse nella voce n. 35 dello S.P.V. e n. 41 dello S.P.D.)		—
RISERVE TECNICHE NETTE LAVORO INDIRETTO	*b)*	+
DEPOSITI IN CONTANTI TRATTENUTI AI RIASSICURATORI E RETROCESSIONARI (inclusi nella voce n. 127 dello S.P.V. e dello S.P.D.)	*c)*	+
DEPOSITI IN CONTANTI COSTITUITI PRESSO LE CEDENTI (inclusi nella voce n. 32 dello S.P.V. e dello S.P.D.)	*d)*	—

DEPOSITI IN TITOLI COSTITUITI PRESSO LE CEDENTI
(inclusi nelle voci nn. 18 e 27 dello S.P.V. e dello S.P.D.) *e)* .... –

SALDO TECNICO (a+b+c—d—e) *f)* +

equivalente al cambio del 31-12 dell'esercizio, considerato $ USA *g)*

Per quanto riguarda le « Riserve Tecniche – Lavoro Indiretto », qualora le Compagnie di Assicurazione dichiarino che i dati di bilancio della voce in riferimento si riferiscono alla situazione dell'esercizio precedente, ai fini dell'esatto computo del saldo tecnico, gli importi figuranti nel bilancio stesso relativi a detta voce sono corretti, sommando o sottraendo ad essi, quello risultante dall'applicazione ai citati importi della variazione percentuale media del loro incremento o decremento negli ultimi 3 esercizi. In particolare, denominato « N » l'anno cui si riferisce il saldo tecnico come sopra determinato, l'adeguamento delle Riserve Tecniche Nette relativo al Lavoro Indiretto è calcolato secondo il seguente schema:

Riserve Tecniche Nette, Lavoro Indiretto

Bilancio	pari a $ U.S.A.	Variazione percentuale
(N. - 3)		
(N. - 2)		± .... %
(N. - 1)		± .... %
(N.), ctv. di b)		± .... %
Media percentuale di variazione nel triennio		± .... % (H)

Applicazione della variazione: $ U.S.A.

Ripresa del saldo in g) +
± H% su b), equivalente, al cambio del 31-12 dell'anno considerato ±

SALDO TECNICO CORRETTO (i) .... »

Il massimale dei conti delle altre imprese costituisce il limite massimo entro il quale alla fine di ciascun semestre solare, deve essere mantenuto l'utile valutario del conto stesso.

Detto utile si calcola sottraendo dall'ammontare delle disponibilità esistenti nel conto alla fine del periodo considerato (30 giugno e 31 dicembre) le somme necessarie ad eseguire pagamenti (sia in valuta che in lire di conto estero) a fronte di operazioni in corso di effettuazione, nonchè i fondi anticipati sul conto da committenti esteri per essere successivamente utilizzati dai titolari dei conti stessi, nell'interesse dei remittenti, per pagamenti a fronte di transazioni non ancora definite.

6) Il punto 3) degli accreditamenti e il punto 1) degli addebitamenti delle disposizioni di attuazione dell'articolo 30 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« 3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da « conto estero in lire ».

L'acquisto è consentito ai titolari di conto autorizzato beneficiari dei pagamenti in lire di conto estero, salvo quanto stabilito nei successivi commi per le imprese assicuratrici, semprechè l'acquisto medesimo sia effettuato nello stesso giorno di addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre 7 giorni dalla data di avviso di bonifico; »

« 1) pagamenti consentiti nell'ambito della specifica attività per la quale il conto è stato aperto (ivi compresi quelli relativi a viaggi e soggiorni all'estero effettuati, nell'interesse dell'impresa intestataria del conto, da dipendenti).

I regolamenti in favore di non residenti in lire da accreditare in « conto estero » debbono essere effettuati da parte di titolari di conto autorizzato con lire provenienti da negoziazione, sul mercato dei conti valutari, di valuta prelevata dai conti medesimi.

E' fatta eccezione per le imprese assicuratrici, che nei casi di riassicurazione o retrocessione all'estero di affari stipulati in lire con residenti, possono utilizzare lire della propria gestione interna. Di converso, qualora dette imprese siano beneficiarie di rimesse in lire di conto estero a fronte di dette operazioni, è esclusa per le stesse la facoltà di cui al punto 3) degli accreditamenti. »

7) I primi due commi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:

« La verifica del rispetto del massimale dei conti autorizzati intestati alle compagnie di navigazione deve essere effettuata dalle banche detentrici dei conti medesimi alla fine di ogni giornata lavorativa. Nel caso in cui il massimale del conto sia ripartito tra più banche, queste hanno l'obbligo di non consentire, nei rispettivi conti, giacenze eccedenti l'aliquota del massimale ad esse attribuita e ciò senza riguardo al numero delle valute nelle quali i conti stessi sono intrattenuti. Le somme eccedenti l'aliquota del massimale devono essere cedute sul mercato, secondo quanto stabilito nell'articolo in riferimento, a meno che la banca stessa non accerti che esiste capienza per l' accreditamento negli altri conti detenuti dal titolare presso le altre banche fra le quali il massimale è stato ripartito, nel qual caso è consentito girare le somme stesse a queste ultime.

La verifica del rispetto del massimale dei conti autorizzati delle imprese di assicurazione deve essere effettuata dalle banche detentrici dei conti, ogni anno, entro la fine del primo mese successivo a quello dell'approvazione del bilancio sulla base di un prospetto contabile, che i titolari dei conti devono esibire entro detti termini, contenenti l'ammontare del saldo tecnico calcolato secondo i criteri di cui all'art. 29 nonchè le consistenze in valuta (titoli e contanti) figuranti nel bilancio (voci 47 S.P.V. e S.P.D. e voci 18 e 27 S.P.V. e S.P.D.) cui si riferisce il saldo tecnico stesso, corredato da una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti e dai sindaci delle imprese attestante la veridicità dei dati riportati.

Nel caso in cui i conti siano intrattenuti presso più banche, i titolari devono presentare a tutte le banche detentrici, entro i termini come sopra stabiliti, il prospetto corredato dalla prevista dichiarazione, avendo cura, inoltre, di fornire le debite istruzioni ad una o più di esse ai fini della cessione obbligatoria delle eccedenze delle consistenze in valuta rispetto al saldo tecnico.

Qualora le consistenze in valuta (titoli e contanti) alla data di verifica del rispetto del massimale non dovessero essere sufficienti a coprire le eccedenze da negoziare, i titolari dei conti in questione devono a tal fine far ricorso a finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate anche se diverse da quelle detentrici dei conti.

A prescindere dalla verifica annuale del rispetto del massimale da parte delle banche nel modo sopra esposto, deve essere assicurata in ogni momento dalle Compagnie titolari dei conti onde trattasi la rispondenza delle consistenze in valuta (titoli e contanti) all'ammontare del saldo tecnico opportunamente aggiornato al momento considerato secondo una proiezione trimestrale che tenga conto della variazione annua percentuale media di incremento o decremento del saldo tecnico nei tre esercizi precedenti all'anno cui si riferisce detto saldo ed in proporzione al periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio successivo ed il momento preso in esame. »

8) Alle disposizioni di attuazione dell'articolo 81 viene aggiunto, come ultimo, il seguente comma:

« Resta ferma la possibilità per i titolari dei conti in questione di intrattenere in Italia anche conti e depositi interni in Lire. »

9) **Il primo alinea degli accreditamenti di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 99 è modificato come segue:**

« valuta (anche rappresentata da banconote) rimessa dall'estero, come definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del Decreto, previa conversione quando la rimessa sia effettuata in valuta diversa da quella in cui il conto è intrattenuto. Per gli agenti italiani all'estero l'alimentazione del conto è consentita anche mediante accredito diretto eseguito dal rispettivo datore di lavoro. »

Inoltre il penultimo comma delle disposizioni di attuazione dell'articolo in riferimento è sostituito dal seguente:

« Le banche agenti che accendono i conti in valuta della specie sono tenute ad applicare le condizioni di tasso sulla base delle istruzioni loro impartite dall'Ufficio. »

10) Alle disposizioni di attuazione dell'articolo 106, dopo il punto 19, viene aggiunto il seguente:

« N. 24 – La competenza dell'Ufficio è esclusa ogni qualvolta formi oggetto di compensazione una partita relativa ad operazioni subordinate a preventiva autorizzazione di diverso Organo valutario. »

11) Le norme di cui alla lettera *c*) delle disposizioni di attuazione della causale 1 (Esborsi) dell'Allegato A sono soppresse e conseguentemente il successivo ordine letterale delle disposizioni si articola rispettivamente in *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*).

12) Le norme di cui alla lettera *a*) delle disposizioni di attuazione della causale 2 (Esborsi) dell'Allegato A sono soppresse e in sostituzione vengono introdotte le seguenti:

« Agli effetti della presente causale, nell'espressione lavori in mare devono intendersi ricomprese anche le attività dei rimorchiatori, delle navi posacavi e di quelle per ricerche scientifiche ed archeologiche. »

13) Le disposizioni di attuazione della causale 3 (Introiti) dell'Allegato A sono sostituite dalle seguenti:

« 1) Sono abilitati a regolare le spese portuali sostenute da navi estere presso porti italiani, i raccomandatari di compagnie estere di navigazione che risultano iscritti nell'elenco dei raccoman-

datari tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, a norma della Legge 4-4-1977, n. 135.

2) Secondo quanto disposto dall'art. 3 della citata Legge n. 135, i fondi occorrenti per le spese portuali di una determinata nave devono essere messi a disposizione del Raccomandatario o Agente marittimo da parte del suo mandante Armatore, Noleggiatore o Vettore, prima della partenza della nave stessa dal porto di approdo.

Di tali fondi, le banche effettueranno la negoziazione contro lire o l'incasso, a seconda che trattasi di rimesse in valuta di conto valutario o di lire prelevate da conti esteri intestati alla compagnia estera, e provvedono alla liquidazione al Raccomandatario contro suo impegno di esibire la documentazione prescritta entro 180 giorni dalla prestazione dei servizi. Per le somme rimesse in valuta di conto valutario le stesse, in alternativa alla negoziazione, possono essere accreditate in un «conto di evidenza», di cui all'art. 97 del Decreto, a nome del Raccomandatario per essere successivamente utilizzate, previa negoziazione contro lire, da parte del Raccomandatario medesimo a copertura delle spese di che trattasi.

Qualora, per motivi tecnici o commerciali, la nave estera venga dirottata verso un porto diverso da quello in cui opera il Raccomandatario, presso il quale sono stati precostituiti i fondi ai sensi della ripetuta « Legge 135 », tali disponibilità possono essere girate dal conto di evidenza intestato a nome di quest'ultimo ad altro conto della stessa categoria acceso a nome del Raccomandatario operante nel porto di approdo della nave estera onde trattasi. Nel caso in cui il Raccomandatario, presso il quale a suo tempo furono precostituiti i fondi, abbia già provveduto a negoziare contro lire la valuta, ovvero ad incassare le lire prelevate dal conto estero intestato alla compagnia estera di navigazione, si rende necessario, affinchè possa procedersi all'effettivo trasferimento di detti fondi in favore dell'Agente operante nel porto di approdo, il riaccreditamento delle lire come sopra negoziate o incassate, nel conto estero della compagnia estera di navigazione; in tali casi spetta, comunque, al raccomandatario operante nel porto di approdo della nave estera l'obbligo di esibire, alla banca da lui prescelta, nel termine indicato al primo capoverso, la documentazione prescritta.

Le banche possono provvedere al ritrasferimento, a favore della compagnia estera, di eventuali somme rimesse in eccedenza rispetto alle spese sostenute e riscontrate sulla base della documentazione come successivamente precisato.

3) Al fine di poter regolare direttamente minute spese in occasione dell'approdo in porti italiani nonchè concedere anticipazioni all'equipaggio durante la permanenza in detti porti, i Capitani di navi estere possono ricevere anticipazioni in lire — banconote di taglio non superiore a quello previsto all'articolo 47 del Decreto — da parte degli Agenti, degli Armatori, Noleggiatori o Vettori (o per loro conto dei sub-agenti) e da Raccomandatari in Italia rappresentanti la compagnia estera di navigazione. Eccezionalmente può essere consentito dalla Banca d'Italia che detti anticipi in lire vengano accordati da ditte debitrici di noli nei confronti della compagnia di navigazione considerata.

Gli anticipi di cui sopra, considerati complementari delle spese portuali e pertanto figuranti a debito del conto esborsi di cui al successivo punto 5), devono essere commisurati al tempo di sosta della nave ed alla consistenza numerica dell'equipaggio e possono essere concessi per nave e singolo viaggio.

Il rimborso da parte della compagnia estera deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di concessione dell'anticipo e può avvenire con regolamento in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante detrazioni dai noli incassati in lire interne dall'agente o dal raccomandatario in applicazione di quanto previsto nelle disposizioni di attuazione all'art. 9 del Decreto nonchè alla precedente causale 1) – Esborsi.

4) Per gli anticipi in banconote italiane (banconote che in quanto regolate nell'ambito del « conto esborsi » devono considerarsi legittimamente acquisite) le Dogane possono consentire:

a) L'imbarco (al seguito del Capitano, dell'Agente, dell'Armatore, Noleggiatore o Vettore o del Raccomandatario)

— fino a Lit. 20.000.000, su presentazione di una richiesta in triplice copia, sulla quale la dogana appone il visto; una copia di tale richiesta viene restituita all'Agente o al Raccomandatario, un'altra trattenuta dalla Dogana stessa e la terza inviata alla Banca d'Italia;

— oltre Lit. 20.000.000 su presentazione di autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, quale Rappresentanza U.I.C. La Banca d'Italia, cui la richiesta di autorizzazione deve essere presentata in quattro esemplari, autorizza l'imbarco apponendo il proprio visto sugli esemplari stessi, di cui ne trattiene uno e restituisce gli altri tre al richiedente per la presentazione in Dogana la quale segue la stessa procedura indicata nel precedente alinea.

b) Lo sbarco

— al seguito dell'equipaggio, anche per importi superiori a quello pro-tempore consentito per le importazioni di banconote italiane, nei limiti delle somme corrisposte dal Capitano a valere sugli anticipi di cui sopra. Lo sbarco può avvenire su presentazione di apposita attestazione rilasciata e sottoscritta dal Capitano;

— al seguito del Capitano, dell'Agente o del Raccomandatario, per le minute spese di cui sopra è cenno, o per la restituzione della parte non utilizzata dell'anticipo (la restituzione — comprovata da apposita ricevuta — deve figurare sul « conto esborsi » a credito della compagnia estera).

c) Il reimbarco

— al seguito dell'equipaggio per i residui non spesi a terra.
Per la valuta esportata al seguito i marittimi possono comprovare il legittimo possesso anche con il foglio paga o con apposita attestazione rilasciata e sottoscritta dal Capitano della nave.

5) Le spese per i servizi portuali sostenute da navi estere in porti italiani sono documentate dai Raccomandatari alle compagnie estere rappresentate, a mezzo del « conto esborsi » — contraddistinto dal nome della nave e dalla data e porto di approdo cui le spese stesse si riferiscono — corredato dalle fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi. Le eventuali forniture di merci nazionali, effettuate dai Raccomandatari, assistite da denunce e benestare bancari devono essere evidenziate sul « conto esborsi » con indicazione degli estremi delle denunce stesse.

Le banche abilitate possono dare corso al regolamento degli impegni a carico dell'estero a fronte del « conto esborsi » ovvero allo scarico degli impegni in dipendenza della esecuzione di operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), su esibizione, da parte dei Raccomandatari, di copia, in duplice esemplare, del «conto esborsi», corredato da dichiarazione con la quale il Raccomandatario assicura sotto la propria responsabilità che la copia presentata è conforme all'originale inviato al debitore non residente e che tutto quanto in essa risulta esposto corrisponde a verità.

Qualora nel « conto esborsi » figurino partite assistite da denunce e benestare bancari, la banca che interviene nel regolamento è tenuta a notificarlo contestualmente, se diversa, alla banca che ha emesso le denunce e benestare per lo scarico dei relativi impegni.

Copia del « conto esborsi » sul quale figurano anticipi concessi al Capitano, secondo quanto previsto al precedente punto 3), deve essere trasmessa alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente dalla banca che esegue la relativa operazione valutaria di rimborso da parte della compagnia non residente. »

14) In relazione alla ristrutturazione che il D.M. 14 luglio 1982 ha operato nella materia già disciplinata dalle causali 49a), 49b), e 49c) dell'Allegato A, ora sostituite dalle causali 49a), 49b), 49c) e 49d):

— sono abrogate le disposizioni di attuazione delle precedenti causali 49a) e 49b);

— inoltre: per la causale 49a) vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« Causale 49a): Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ESBORSI

I) ASSEGNAZIONI DI VALUTA A RESIDENTI

Le banche abilitate, anche in deroga alle disposizioni concernenti la loro competenza territoriale, e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia possono procedere, come in appresso specificato e fino al controvalore di Lit. 1.100.000 a persona per anno solare (massimale individuale), ad assegnazioni di valuta a persone fisiche considerate residenti ai sensi dell'art. 1 della Legge valutaria 786, titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonchè ai minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori.

L'utilizzo del predetto massimale, salvo l'obbligo per le banche di effettuare le segnalazioni previste nel Fascicolo « Istruzioni alle Banche », può essere effettuato con uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

a) biglietti di Stato e/o di banca italiani fino al limite di Lit. 200.000 in tagli non superiori a Lit. 50.000;

b) biglietti di Stato e/o di banca esteri fino al controvalore di Lit. 100.000;

c) traveller's cheques;

d) assegni tratti su banca estera non trasferibili e non negoziabili in Italia;

e) ordine di pagamento su banca estera utilizzabile entro 30 giorni da parte del beneficiario assegnatario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa.

L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dal beneficiario assegnatario, quando quest'ultimo si trovi già all'estero;

f) lettera di credito utilizzabile a presentazione da parte del titolare presso banca del paese di destinazione entro 30 giorni dalla data del rilascio;

g) cards of avouchment, eurochèques e assegni turistici in lire;

h) carte di credito, utilizzabili all'estero per importi che complessivamente non superino l'80% dell'assegnazione.

La rinuncia totale o parziale ai mezzi di pagamento di cui ai punti *a*) e *b*) comporta la possibilità di ottenere, in misura corrispondente, l'assegnazione con i restanti mezzi di pagamento.

Oltre alle assegnazioni effettuate con i mezzi di pagamento sopra elencati, devono essere considerate in utilizzo del predetto massimale:

i) le quote in lire pagate ad agenzie turistiche ed organizzazioni similari per essere trasferite all'estero da queste come spese di soggiorno oppure come corrispettivo di trasporti turistici locali (ad esempio spese per escursioni, abbonamenti a mezzi di trasporto non gestiti dalle amministrazioni

ferroviarie, ecc.), nonchè di buoni che diano diritto ad usufruire, in occasione del soggiorno all'estero, di beni e/o servizi, con esclusione dei buoni benzina;

n) le rimesse disposte dai residenti in favore di alberghi, agenzie, ecc. per spese di soggiorno.

Non sono invece da considerare in utilizzo del massimale, le somme da trasferire o da accreditare in favore dell'estero a regolamento di biglietti di viaggio venduti in Italia relativi a passaggi su mezzi di trasporto, salvo quanto disposto alla causale 49d).

Disposizioni particolari per l'utilizzo dei singoli mezzi di pagamento

Per quanto concerne i mezzi di pagamento sopraelencati, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

1) Biglietti di Stato e/o di banca esteri

Le banche abilitate possono procedere ad assegnazioni in biglietti di Stato e/o di banca esteri, nei limiti del controvalore del massimale di assegnazione a residenti partecipanti a crociere su navi nazionali previa esibizione del biglietto di passaggio sul quale deve essere annotato l'importo assegnato. In caso di rimborso del biglietto per mancato utilizzo, la società armatrice, qualora il biglietto stesso non rechi l'annotazione di banca abilitata dell'avvenuta cessione della valuta precedentemente assegnata, è tenuta a segnalare immediatamente tale circostanza all'Ufficio (Servizio Ispettorato) con lettera raccomandata, indicando le generalità e l'indirizzo dell'interessato, nonchè gli estremi del relativo documento di riconoscimento.

2) Assegni turistici in lire

Gli assegni turistici in lire possono essere rilasciati dalle banche abilitate solo in occasione di specifico viaggio all'estero del richiedente e, qualora non siano utilizzati, devono essere restituiti alla banca emittente entro 7 giorni dal rientro, ovvero dalla data di rilascio, quando il viaggio non ha avuto luogo.

Gli assegni devono essere stilati con caratteristiche analoghe a quelle degli assegni turistici inviati per la vendita all'estero, devono essere di taglio non superiore a Lit. 100.000 e devono recare l'indicazione « da accreditare in conto estero ».

3) Eurochèques

Le banche abilitate e le aziende di credito autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare come Centri Raccolta Valute (queste ultime con l'intesa che per il regolamento delle operazioni della specie nei confronti delle banche estere devono appoggiarsi alla banca abilitata cui fanno capo) possono rilasciare a propria clientela residente, titolare di « carta assegni », libretti di assegni da emettere in lire italiane e da spendere all'estero, osservate le seguenti modalità:

- i moduli di assegni devono essere contraddistinti dall'apposizione o riproduzione dell'apposito contrassegno distintivo dell'Eurochèque, e su ciascuno di essi deve essere apposta chiaramente la stampiglia « questo assegno può circolare esclusivamente all'estero in quanto emesso su presentazione di carta assegni e per importo non eccedente le Lit. 100.000 (centomila) »;
- alla clientela residente la banca può consegnare moduli in numero idoneo a soddisfare le esigenze di ciascun viaggiatore, tenendo comunque presente che le possibilità complessive di utilizzo non devono superare i limiti del massimale di assegnazione. Il rilascio di nuovi assegni o di una nuova carta assegni è subordinato all'accertamento del buon fine degli assegni emessi in precedenza dallo stesso titolare;

— gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente interessato nei limiti del massimale di assegnazione o per la quota di massimale non ancora utilizzata nel corso dell'anno considerato, tenuto conto in particolare dell'eventuale utilizzo, da parte sua, degli altri mezzi di pagamento ricevuti allo stesso titolo.

4) Carte di credito

I residenti possono detenere una o più carte di credito di Enti esplicitamente autorizzati all'emissione dal Ministero del Commercio con l'Estero. Tali carte sono utilizzabili all'estero (solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero) per il pagamento di beni d'uso e/o servizi nell'ambito dell'80% del massimale annuo.

Gli Enti emittenti carte di credito devono:

— far sottoscrivere al titolare al momento del rilascio una dichiarazione con la quale questi si impegni a non superare il limite di utilizzo su di essa indicato, limite che deve essere sempre riportato a tergo delle carte;

— accertare che le carte stesse vengano utilizzate con l'osservanza delle presenti disposizioni, segnalando immediatamente all'Ufficio eventuali abusi.

II) CESSIONE DI VALUTA NON UTILIZZATA

Entro 7 giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti, fatto salvo quanto disposto al 4° comma dell'art. 23 del Decreto, ad offrire in cessione ad una banca abilitata, al cambio del giorno, la valuta estera non utilizzata, senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni vanno conteggiate in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del massimale.

III) ASSEGNAZIONI A NON RESIDENTI

Le banche abilitate possono effettuare assegnazioni di valuta contro lire a non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia all'atto del loro rimpatrio, semprechè gli interessati siano in grado di provare che le lire provengono da utilizzo di « conto estero » oppure da cessione di valuta rimessa dall'estero, ovvero a questa assimilate ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 92 del Decreto.

Inoltre le banche all'atto dell'assegnazione devono:

— invalidare, anche parzialmente, il bordereau o la distinta rilasciata al nome del non residente per la precedente cessione della valuta o l'utilizzo del conto estero;

— rilasciare, quando necessaria, apposita attestazione valida ai fini dell'esportazione della valuta assegnata, fermo rimanendo che ai sensi di quanto disposto all'articolo 48 del Decreto, i non residenti possono, comunque, esportare biglietti di Stato e di banca esteri fino ad un importo pari al controvalore di Lit. 300.000 a persona.

INTROITI

Per gli assegni turistici in lire italiane emessi da banche italiane per la vendita all'estero, deve essere rispettata, in via pregiudiziale, la condizione della doppia firma del prenditore ed assicurata la possibilità di pagamento o negoziazione presso tutte le filiali e corrispondenti della banca emittente, nonchè in qualsiasi altro paese.

L'assegno, comunque stilato, deve essere coperto dal concessionario estero con lire di « conto estero » e portare la stampiglia « emesso a valere su conto estero ».

Detta stampiglia, apposta a stampa o con timbro ad inchiostro indelebile, deve figurare sui titoli già al momento della loro spedizione all'estero. »

Per la causale 49c) vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« Causale 49c): Spese di cura e studio, ivi comprese quelle per il relativo viaggio e soggiorno.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ESBORSI

I) ASSEGNAZIONI DI VALUTA

Le banche abilitate possono effettuare d'iniziativa a residenti assegnazioni della specie in biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49a), con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego. Le assegnazioni devono essere effettuate osservate anche le seguenti altre disposizioni:

— a scopo di cura:

l'assegnazione può essere effettuata a persone fisiche titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonchè ai minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori.

L'assegnazione può essere effettuata sia per le spese di « cura » propriamente dette (interventi, cure ambulatoriali, onorari medici e specialistici, ricoveri in ospedale, cliniche, case di cura), che per le spese di vitto e alloggio quando la « cura » non comporti il ricovero.

Le banche possono dar corso alle assegnazioni sulla base di certificazione medica attestante la necessità della cura e di preventivo di spesa rilasciato dall'estero (clinica, ospedale, ecc.) contro impegno degli interessati, o di chi per essi, ad esibire a posteriori la documentazione definitiva.

Nei soli casi d'urgenza, ove gli interessati non siano in grado di presentare un preventivo di spesa, l'assegnazione di cui trattasi può essere effettuata sulla base della sola certificazione medica, fermo restando l'impegno da parte degli interessati di documentare a posteriori l'effettiva spesa sostenuta al titolo dichiarato.

L'assegnazione relativa alle spese di vitto e alloggio, quando la cura non comporti il ricovero dell'ammalato, deve essere effettuata dalle banche in misura ragionevole tenendo presente la durata della permanenza all'estero del soggetto, il paese di destinazione ed altri eventuali elementi utili.

Qualora, in relazione alla particolarità o gravità del caso, si renda necessario per l'ammalato la presenza di accompagnatori, le banche — sempre attenendosi ai criteri sopra precisati — possono procedere ad ulteriori assegnazioni di valuta per le spese di vitto e alloggio di uno o al massimo due accompagnatori, considerando tali assegnazioni a carico dei soggetti accompagnati.

— a scopo di studio:

l'assegnazione può essere effettuata a persone fisiche titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonchè ai minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori.

L'assegnazione può essere effettuata sia per spese di « studio » in senso stretto (quali ad es. quelle per l'iscrizione a corsi presso Università, Scuole, Istituti specializzati e simili, incluso il costo per l'acquisto o l'utilizzo di libri e materiale didattico, nonchè per la partecipazione — da parte degli aventi diritto — a congressi per aggiornamento tecnico-professionale), sia per spese di vitto e alloggio che gli interessati devono sostenere durante il periodo di permanenza all'estero quando già non incluse nel costo del « corso di studio », ovvero della partecipazione al congresso.

Le banche possono procedere ad assegnazioni per le spese di « studio » in senso stretto sulla base di preventivo di massima rilasciato dall'estero (Scuola, Università, Ente organizzatore, ecc.), contro impegno degli interessati, o chi per essi, ad esibire a posteriori la documentazione definitiva.

L'assegnazione relativa a spese di vitto e alloggio non comprese nel costo del corso, ovvero della partecipazione al congresso, deve essere effettuata dalle banche con l'osservanza dei criteri precisati per le analoghe spese da sostenere nel caso di cura.

Qualora non ricorrano le condizioni prescritte le banche devono subordinare le assegnazioni della specie all'autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni).

II) CESSIONE DI VALUTA NON UTILIZZATA

Entro 7 giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti ad offrire in cessione ad una banca abilitata, al cambio del giorno, la valuta estera non utilizzata, senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni vanno conteggiate in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del massimale consentito. »

Per la causale 49d) vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« Causale 49d): Spese di viaggio e soggiorno per affari.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ESBORSI

Le banche abilitate possono effettuare d'iniziativa assegnazioni della specie a favore di imprese individuali, società, enti pubblici, associazioni e fondazioni private nonchè a favore di persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, dirette a far fronte a spese di viaggio e soggiorno all'estero, per l'espletamento dell'attività economica, istituzionale o professionale del richiedente.

Dette assegnazioni possono essere effettuate in biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49a), con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego.

Le banche abilitate — previo vaglio della clientela — danno corso all'assegnazione:

a) caso per caso, a clientela che dichiari di non essere titolare di plafond, sulla base di idonea documentazione da cui risulti che le suddette spese sono riferibili a viaggi e soggiorni all'estero per l'espletamento dell'attività esercitata dal richiedente e, in mancanza di ciò, sulla base di specifica dichiarazione del richiedente stesso attestante le ragioni del viaggio e la presumibile durata della permanenza all'estero.

L'ammontare dell'assegnazione deve essere determinato dalle banche abilitate in relazione alla durata di tale permanenza e tenuto conto dei Paesi in cui il richiedente deve recarsi, degli spostamenti previsti all'interno di ciascun Paese e di ogni altro elemento utile alla determinazione della presumibile spesa;

b) a valere sui plafonds semestrali, autorizzati fino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni dall'Ufficio Italiano dei Cambi, per le spese della specie.

Tali plafonds possono essere rinnovati di semestre in semestre, per gli importi fissati dall'Ufficio Italiano dei Cambi, ad iniziativa delle banche presso cui sono stati domiciliati, dietro specifica richiesta dell'intestatario e semprechè siano state rispettate le condizioni previste dalla autorizzazione originaria. La banca procede alla riduzione del plafond, qualora dall'entità degli utilizzi nei precedenti semestri risulti che il plafond stesso ecceda sensibilmente le reali esigenze di spesa all'estero dell'intestatario. L'omessa presentazione dell'istanza di rinnovo, entro due mesi dalla data di scadenza del termine di utilizzo del plafond semestrale, o il suo mancato utilizzo per due semestri consecutivi, deve intendersi quale implicita rinuncia alla detenzione del plafond stesso.

L'aumento del plafond è consentito dalla banca semprechè l'utilizzo dello stesso sia avvenuto nel pieno rispetto delle relative disposizioni e non abbia dato luogo a rilievi ed a condizione che l'interessato comprovi con idonea documentazione, o in mancanza di ciò, attesti con dichiarazione specifica e dettagliata le ragioni del presumibile maggior fabbisogno di valuta per spese della specie; la banca, nell'esame della richiesta, dovrà inoltre tener conto della consistenza patrimoniale del richiedente, del suo volume d'affari con l'estero, e di ogni altro elemento utile; l'intestatario del plafond deve dichiarare nella richiesta di rinnovo o di aumento del plafond di non esser titolare di nessun altro plafond semestrale e di avvalersi, per i propri viaggi di affari, eslusivamente di tale plafond;

c) a valere su plafonds semestrali, che saranno determinati da banca abilitata a favore di imprese individuali o societarie, di enti pubblici, di associazioni e fondazioni private che nella richiesta dimostrino, con idonea documentazione, la frequente ricorrenza di spese della specie nell'anno precedente la suddetta richiesta, provando, al contempo, con documentazione, ovvero, in mancanza di questa, attestando con specifica e dettagliata dichiarazione, la persistenza e la presumibile entità di tali spese nel semestre successivo; il richiedente deve altresì dichiarare di non essere intestatario di alcun altro plafond semestrale e che si avvarrà, per i propri viaggi di affari, esclusivamente di tale plafond.

Nell'esame della richiesta la banca dovrà attenersi anche ai criteri indicati nel terzo comma della precedente lettera *b*).

Il rinnovo, la riduzione, la decadenza e l'aumento dei plafonds come sopra accordati, sono regolati dalle disposizioni di cui al secondo e terzo comma della precedente lettera *b*);

d) i plafonds di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) possono essere utilizzati fino all'80% del loro ammontare mediante una o più carte di credito aziendali: non è invece consentito l'utilizzo dei plafonds mediante carta di credito personale.

Gli enti emittenti carte di credito, in sede di rilascio delle carte aziendali, devono accertare che i richiedenti le carte stesse siano intestatari di plafond e attraverso quale banca esso viene utilizzato; inoltre devono comunicare tempestivamente a quest'ultima banca gli utilizzi a valere su detto plafond per consentire i controlli di competenza.

Per quanto riguarda l'utilizzo di tali carte di credito, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al punto 4) della causale 49a).

I beneficiari delle assegnazioni sono tenuti a conservare per un periodo non inferiore a 3 anni la documentazione dell'effettiva spesa sostenuta all'estero e ad esibirla dietro eventuale richiesta della banca che ha effettuato l'assegnazione di valuta o degli organi preposti all'accertamento delle infrazioni valutarie.

Qualora non ricorrano le condizioni prescritte, le banche devono subordinare le assegnazioni della specie all'autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni).

II) ASSEGNAZIONI DI VALUTA A DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Le assegnazioni di valuta a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che si recano in missione all'estero sono effettuate dall'Ufficio Italiano dei Cambi per i dipendenti da Amministrazioni con sede a Roma e provincia ovvero dalle Rappresentanze dell'Ufficio presso le filiali della Banca d'Italia per i dipendenti da Amministrazioni periferiche.

III) CESSIONE DI VALUTA NON UTILIZZATA

Entro 7 giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti ad offrire in cessione ad una banca abilitata, al cambio del giorno, la valuta estera non utilizzata, senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni vanno conteggiate in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del massimale consentito. »

15) Alle disposizioni di attuazione della causale 203) dell'Allegato A è aggiunto il seguente punto:

« 4) Il tasso di interesse per tali prestiti non deve essere superiore a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale per operazioni similari. »

16) Alle disposizioni di attuazione della causale 204) dell'Allegato A è aggiunto, come secondo, il seguente comma:

« Il tasso di interesse per tali prestiti non deve essere superiore a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale per operazioni similari. »

17) Il 1° comma delle disposizioni di attuazione della causale 205) dell'Allegato A è così modificato:

« E' consentito ad eventuali garanti degli istituti, Enti e imprese beneficiari dei prestiti in argomento di assumere obbligazioni nei confronti della Commissione delle Comunità Europee quando il rilascio di tali garanzie costituisca una condizione alla concessione del prestito. »

18) Alle disposizioni di attuazione della causale 207) dell'Allegato A è aggiunto, come secondo, il seguente comma:

« Il tasso di interesse per tali prestiti non deve essere superiore a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale. »

19) Le norme di cui al punto 1 delle Disposizioni di Attuazione della causale 3) All. B sono così modificate:

« 1) a – la possibilità di rilasciare la garanzia di rimborso di somme anticipate dal non residente di cui alla causale in riferimento si intende accordata alle Banche e alle Compagnie di Assicurazione, nei casi di lavori, con o senza l'esportazione di merci e servizi, di sole prestazioni di servizi e di sole esportazioni di merci, anche prima del rilascio di autorizzazioni particolari eventualmente necessarie per l'operazione sottostante;

b – la possibilità di rilasciare le garanzie di mantenimento dell'offerta e di buona esecuzione di cui alla causale in riferimento si intende accordata alle Banche e alle Compagnie di Assicurazione solo nei casi di commesse per lavori, con o senza l'esportazione dall'Italia di merci e servizi semprechè ricorrano le seguenti condizioni:

i) l'esecuzione dei lavori non comporti esportazioni di merci a « licenza »;

ii) sia previsto un introito di valuta per un importo:

— non inferiore al 10% dell'ammontare globale dell'operazione, qualora l'esecuzione della stessa non comporti l'esportazione dall'Italia di merci e/o servizi ovvero, pur comportandola, il relativo valore non superi la suddetta percentuale;

— almeno pari al valore delle merci e/o servizi da esportare dall'Italia, qualora il valore complessivo degli stessi superi la percentuale del 10% dell'ammontare globale dell'operazione;

iii) il regolamento dell'operazione, indipendentemente dalla durata della stessa e a prescindere da qualsiasi termine per le eventuali quote in via anticipata, sia previsto a stati di avanzamento dei lavori e comunque non oltre i termini in facoltà bancaria la cui decorrenza deve intendersi a partire dalla presentazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori. Eventuali quote di pagamento « a collaudo » siano contenute nella misura conforme agli usi commerciali e comunque non superiore al 15% del valore globale dell'operazione e il relativo regolamento sia previsto non oltre 90 giorni dall'avvenuto collaudo, messa in funzione e/o accettazione definitiva.

Ove l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sia effettuata dalle ditte italiane in concorso con ditte estere (joint venture), le garanzie in argomento possono essere rilasciate limitatamente alla quota di pertinenza italiana, ovvero, per l'intero, semprechè in quest'ultimo caso venga prestata da banca estera contro-garanzia per la quota di pertinenza estera nella medesima valuta e ovviamente di pari durata.

c – nel caso di sole esportazioni di merci e/o servizi il rilascio di garanzie di mantenimento dell'offerta e di buona esecuzione da parte delle Banche e Compagnie di Assicurazione è consentito ove ricorrano le seguenti condizioni:

— la merce non sia « a licenza »;

— il regolamento dell'operazione, a prescindere da qualsiasi termine per le eventuali quote in via anticipata, sia previsto nei termini di iniziativa bancaria in base alle vigenti norme valutarie;

d – nel caso si tratti di partecipazione a gare concernenti forniture di merci a « licenza », oppure a « dogana » con pagamento dilazionato oltre i termini prescritti, la Banca, ove la ditta non sia in possesso della relativa autorizzazione, potrà procedere al rilascio della garanzia soltanto a condizione che l'offerta presentata dalla ditta contenga la clausola che l'esecuzione della fornitura, se aggiudicata, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione e che il mancato rilascio dell'autorizzazione medesima rende inoperante la garanzia stessa.

Le facoltà di cui alle lettere a, b e c non escludono l'obbligo di richiedere, per tutti gli impegni valutari non ammessi all'iniziativa bancaria, le relative autorizzazioni.

Qualora dalla documentazione prodotta dalle ditte interessate non sia possibile verificare l'esistenza di tutte le condizioni sopra specificate, le Banche e le Compagnie di Assicurazione sotto la loro responsabilità possono rilasciare le garanzie in questione sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'operatore interessato attestante l'esistenza delle condizioni stesse. »

20) Sono abrogate le disposizioni di attuazione delle causali 47a), 47b) e 48) dell'Allegato A.

La presente circolare entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 14 luglio 1982.

Il Direttore: G. MONTERASTELLI

(3577)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651115/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.